### TRIBUNALE PENALE DI GROSSETO

R.G.N.R. 07/3085

# ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

## CON RICHIESTA MOTIVATA DI PROSECUZIONE DELLE INDAGINI

Per il sig. Bruno Falzea, nato a Reggio Calabria il di 08.02.1956, residente a Grosseto in via Mozart n. 23, rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Carollo, giusta nomina in calce al presente atto, presso il cui studio sito in Grosseto, Strada Ginori n. 26 è elettivamente domiciliato, il quale avanza motivata istanza di

#### OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Datata 04.09.2007, notificata il 06/08/07, con cui il P.M. della Procura della Repubblica di Grosseto, dott. Massimiliano Rossi, chiede l'archiviazione del procedimento penale n. 07/3085 R.G.N.R. mod. 21, iscritto a carico di Ginanneschi Cinzia per i reati di cui agli artt. 323 e 328 c.p., non ritenuti concretamente perseguibili per i motivi di seguito esposti.

\* \* \*

A seguito di nota inviata via e-mail dal sig. Bruno Falzea al Procuratore Generale della Repubblica di Firenze in data 03.05.2007, la Procura della Repubblica di Grosseto convocava l'odierno istante per essere sentito a sommarie informazioni.

Il sig. Falzea il 30.05.2007 si presentava dinanzi alla Polizia Giudiziaria e, a conferma di quanto espresso nella nota suindicata, si doleva dell'omissione posta in essere dal Comune di Grosseto in ordine alla mancata revoca della

Convenzione dallo stesso Comune stipulata con la Biemme Costruzioni s.n.c. il 06.09.1991, a seguito del mancato rilascio delle fidejussioni da parte della società, nonché e soprattutto a seguito del fallimento della predetta Biemme, intervenuto il 05.12.2002.

Sosteneva il sig. Falzea che il Comune avesse l'obbligo giuridico, attesa la forza di regolamento insita nella Convenzione, di procedere alla sua risoluzione in conseguenza delle suddette circostanze sopravvenute, secondo quanto disposto dagli artt. 8 e 12 della Convenzione medesima.

Si doleva ancora il Falzea del mancato riscontro all'istanza presentata al Comune di Grosseto il 18.12.2003, nonché alla successiva diffida ad adempiere del 12.11.2004, predisposte dai suoi legali di fiducia succedutisi negli anni.

A supporto delle proprie asserzioni il sig. Falzea deposita a memoria illustrativa, corredata dai documenti indicati nel verbale di sommarie informazioni, poi integrata da successiva memoria del 20.07.2007 e documenti allegati.

\* \* \*

Nella propria richiesta di archiviazione il P.M. si sofferma sulle seguenti circostanze:

1. In ordine al mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione, quindi la mancata attivazione della fidejussione a garanzia dei promissari acquirenti, "va rilevato come la condotta posta in essere dalla ditta Biemme Costruzioni s.n.c. va sicuramente considerata grave inadempimento della convenzione con conseguente obbligo per il Comune di Grosseto di attivarsi, appunto per assicurare comunque il perseguimento delle finalità pubbliche

sottese all'operazione de qua, per la risoluzione della convenzione. In proposito, infatti, va rilevato come la gravità della condotta in questione emerga di per sé come dato obiettivo".

Veniva accertato pertanto l'immediato obbligo per il Comune di procedere alla risoluzione della Convenzione.

Concludeva però il P.M. che, a prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza del dolo specifico, il reato si sarebbe comunque ormai prescritto nei cinque anni successivi al 31.10.2001.

2. In ordine alla mancata risoluzione della Convenzione in conseguenza del fallimento della Biemme Costruzioni, intervenuto il 05.12.2002, il P.M. ha rilevato che certamente sussisteva l'obbligo giuridico, per il Comune, di procedere all'invocata risoluzione ai sensi dell'art. 12 della Convenzione stessa, essendo intervenuto il fallimento prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa.

Osservava al riguardo il P.M. che "il Comune avrebbe dovuto attivarsi nel senso di risolvere la convenzione" e che tale mancata attivazione integrava gli estremi di una "condotta omissiva". Rilevava però anche che non vi erano elementi concreti per ritenere che tale violazione "sia stata posta in essere al fine specifico di danneggiare la persona offesa o comunque per favorire una delle parti coinvolte nella vicenda". Facendone discendere l'irrilevanza penale del comportamento dell'indagata.

- In ordine all'istanza presentata dall'allora legale del sig. Falzea in data
  18.12.2003, il P.M. osservava come essa difettasse dei requisiti previsti dall'art.
  328, comma 2, c.p. per far scattare la sanzione penale.
- 4. In ordine alla diffida del 12.11.2004, infine, pur non esistendo alcun atto formale di rigetto, si sarebbe comunque dato riscontro alla stessa, come da nota trasmessa dal legale del Comune all'indagata in data 25.11.2004.

\* \* \*

Tanto premesso, si presenta opposizione per i seguenti motivi:

- 1. In primo luogo, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 328, comma 2, c.p. si prende atto che, nella ricostruzione della condotta tenuta in danno del sig. Bruno Falzea dal Comune di Grosseto e, in particolare, dall'indagata quale responsabile del procedimento, il P.M. abbia correttamente configurato l'esistenza di un reiterato comportamento omissivo, contrario a norme regolamentari, che rendevano doveroso per la Pubblica Amministrazione attivarsi prontamente per la risoluzione della Convenzione.
- 2. In particolare, la gravità della condotta omissiva rileva in riferimento alla mancata attivazione a seguito del fallimento della società, poiché certamente non è ancora spirato al riguardo alcun termine prescrizionale. Ciò è tanto più vero, ove si consideri che l'ente competente mantiene tutt'oggi il potere, e pertanto il correlativo dovere (non discrezionale) di procedere al compimento dell'attività invocata.

Con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 328 comma 2 c.p. pertanto, la fattispecie penale in questione è pienamente perseguibile.

3. Peraltro, in ordine alla condotta omissiva posta in essere, si sottolinea che l'atto di ufficio o servizio rilevante ai sensi dell'art. 328 c.p. non è il comportamento del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio "ma è un modo di atteggiarsi della pubblica amministrazione ... perché si abbia questo delitto occorre che come risultato del comportamento dell'agente non venga in essere quell'atto amministrativo in senso tecnico o quell'altro atteggiamento che la pubblica amministrazione doveva. L'omettere l'atto non è l'azione od omissione costitutiva del reato, ne è piuttosto l'evento, che può seguire indifferentemente ad una inattività del colpevole o a una sua attività, e consiste nell'oggettiva mancanza di quella prestazione della funzione o del servizio, che era dovuta" (Pagliaro, Principi di diritto penale – delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., Palermo, Ed. Giuffrè).

Pertanto, sulla base di quanto sin qui espresso, si evidenzia come – per quanto ricotruito dallo stesso P.M. – nella fattispecie ricorrano gli elementi oggettivi del reato di cui all'art. 328, comma 2, c.p. £d infatti: sussiste la doverosità dell'adempimento da parte del Comune, essendo la risoluzione atto dovuto in forza di norma regolamentare, quale è la Convenzione; sussiste la condotta omissiva, quindi la mancata prestazione della funzione pubblica; sussiste l'antigiuridicità del comportamento tenuto dall'indagata.

4. Inoltre, per come riconosciuto dallo stesso P.M., sussite anche debita richiesta al Comune di attivarsi per la risoluzione della Convenzione, formalmente individuabile quantomeno nella diffida ad adempiere del 12.11.2004. Detta diffida infatti contiene tutti i requisiti formali e sostanziali per integrare valido

atto di messa in mora, a fronte del quale il funzionario responsabile del procedimento aveva l'obbligo di rispondere entro trenta giorni dalla ricezione.

Invece, nel caso, non solo l'indagata non compie l'atto del suo ufficio, ma non provvede ad inoltrare alcuna risposta alla persona offesa per esporre le ragioni della mancata adozione di un qualsiasi provvedimento.

Sotto questo profilo, non può condividersi l'osservazione compiuta dal P.M., secondo il quale un riscontro alla diffida sarebbe evincibile da una nota interna, non protocollata, trasmessa dal legale del Comune all'indagata, nella quale si suggerisce di rinviare qualsiasi incontro tra funzionari del Comune a data successiva, essendo in corso generiche e non meglio precisate "ipotesi di lavoro", peraltro "tutte da verificare".

Non può ritenersi che una simile comunicazione interna, non protocollata e quindi priva di data certa, del tutto generica nei suoi contenuti, mai comunicata al sig. Falzea né ai suoi legali, possa in alcun modo costituire quel riscontro che la legge impone venga reso in forma idonea e venga portato a conoscenza del diffidante in forma certa.

Peraltro, si osserva che a seguito di tale comunicazione non risultano adottate o promosse iniziative di alcun genere. Pertanto, anche tale nota, che non fa altro che rimandare ad un imprecisato futuro la questione, non può oggettivamente, per il suo contenuto letterale, essere considerata un riscontro alla diffida.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, con il presente atto il sig. Bruno Falzea, unitamente al suo legale avv. Marco Carollo

#### SI OPPONE

Alla richiesta di archiviazione di cui in espigrafe e chiede che, res melius perpensa e proprio sulla scorta delle censure già espresse dall'autorità inquirente, il P.M. svolga ulteriori indagini e formuli il rinvio a giudizio dei responsabili, per la fattispecie di cui all'art. 328 comma 2 c.p. o per qualsiasi altra fattispecie venga individuata.

Quali ulteriori indagini da svolgere si chiede venga verificata la sussistenza, alla data odierna, della condotta omissiva degli organi tutti preposti del Comune di Grosseto. Si chiede che venga accertata l'esistenza o meno di espresso riscontro al sig. Falzea dei motivi della mancata adozione del provvedimento dovuto. Si chiede venga convocato l'opponente per essere sentito con il suo difensore.

Grosseto, 24.09.2007

Bruno Falzea

Procura

Il sottoscritto **Bruno FALZEA**, nato a Reggio Calabria il 08.02.1956, residente in Grosseto, Via Mozart n. 23, persona offesa nel procedimento penale n. <u>07/3085 RGNR</u> a carico di Ginanneschi Cinzia

COSTITUISCE E NOMINA

quale proprio procuratore e difensore ex art. 100 c.p.p. l'avv. Marco Carollo, con studio in Grosseto via Ginori n. 26, affinché lo assista e difenda nel detto procedimento di opposione all'archiviazione, conferendo altresì allo stesso ogni più ampio potere inerente la difesa, ivi espressamente compreso quello di rappresentare, difendere ed assistere il sottoscritto, farsi sostituire, nominare altri procuratori, proporre impugnazione avverso eventuali decisioni sfavorevoli o appello, per ottenere l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti al medesimo cagionati dal reato perseguito nel suindicato processo penale. Grosseto, 22.09.2007

- Bruno Falzea -

Visto per autentica

vv. Marco Carollo -